



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°366 del 29/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SICCARDI TIZIANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.316 LND DEL 27/02/2019

(Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – PALESTRINA 1919 del 24/02/2019 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La A.S.D. Tivoli Calcio 1919 impugnava davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per quattro gare, il calciatore Siccardi Tiziano, per aver spinto, per proteste, l'arbitro, con entrambe le mani, sul petto.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva la tesi che il calciatore Siccardi non avesse voluto spingere volontariamente il direttore di gara, ma fosse scivolato, davanti a quest'ultimo, dopo aver corso in direzione dell'arbitro per protestare avverso la regolarità di un rete appena subita; chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica del proprio calciatore.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società, non ritiene di poter ridurre la sanzione.

Infatti dal referto arbitrale emerge che al 42° del primo tempo, il calciatore Siccardi Tiziano (portiere della Società ospitante), dopo aver subito una rete dalla squadra avversaria, correva verso l'arbitro in segno di protesta e lo spintonava al petto con entrambe le mani.

Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua, mentre non appaiono verosimile le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente, nella propria memoria difensiva, in base alle quali il calciatore sia inciampato davanti al direttore di gara e abbia proteso, entrambe le mani, unicamente per non cadere addosso all'arbitro.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SVS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ACCROGLIANO GABRIELE FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.135 SGS DEL 28/02/2019

(Gara: CSL SOCCER – SVS ROMA del 23/02/2019 – Campionato Under 17 Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La società SVS Roma ha inoltrato reclamo avverso la decisione in epigrafe deducendone l'eccessività in rapporto agli occorsi e sottolineando che nell'episodio il calciatore non abbia messo in atto un comportamento violento ma solo di accesa protesta che inavvertitamente ha causato le lievi lesioni subite dal direttore di gara.

Il reclamo è parzialmente fondato. In effetti lo stesso Giudice Sportivo ha considerato il gesto non come espressione di "violenza consumata" nei confronti dell'Arbitro, tanto è vero che ne ha escluso l'assoggettamento alla disciplina delle pene accessorie previste per i gesti di violenza consumata nei confronti del direttore di gara, anche se poi ha comminato una sanzione addirittura superiore al minimo edittale previsto per tale fattispecie, sicuramente connotata da una gravità assai più rilevante.

La sanzione va quindi ridotta come da dispositivo con la conseguente restituzione della tassa di reclamo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore ACCROGLIANO Gabriele al 31/12/2019.

La tassa ricorso va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 28/02/2019 (Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 30/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Il competente Giudice Sportivo applicava alla società Tormarancio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 100,00.

Rilevava il Giudice di prime cure che i calciatori Cosimetti Tiziano, De Amicis Damiano e Fassio Daniele avevano partecipato alla gara in epigrafe in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica per due gare loro comminata con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale 149 del 15-11-2018.

I prefati calciatori non avevano disputato le gare del 25 novembre 2018 Tormarancio – SS Vittoria Roma 1908 e del 2 dicembre 2019 Sant'Onofrio – Tormarancio, scontando la squalifica; successivamente però, con il comunicato ufficiale 233 dell'11 gennaio 2019 la gara Tormarancio – SS Vittoria Roma 1908 del 25 novembre 2018, per la quale il Giudice Sportivo aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara alla società Tormarancio, era stata annullata con decisione assunta, su reclamo della società Tormarancio, da questa Corte che ne aveva disposto la ripetizione.

Secondo il disposto dell'articolo 22 comma 4 ultimo periodo, i calciatori in questione avrebbero dovuto scontare la giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione sul comunicato ufficiale della decisione di annullamento.

Contrariamente al disposto i calciatori avevano invece regolarmente preso parte alla gara del 13 gennaio 2019 Tormarancio- Vis Aurelia, così come a quelle successive del 20 e 27 gennaio 2019 e si trovavano quindi in posizione irregolare nella gara in epigrafe del 30-1-2019.

Avverso tale decisione ricorre la società Tormarancio che preliminarmente solleva la questione della incompatibilità del Giudice Sportivo che aveva adottato la decisione impugnata che è lo stesso che aveva già deciso, sempre contro la società reclamante, la prima gara contro il Vittoria Roma 1908, decisione poi annullata dalla Corte. In via ulteriormente preliminare lamenta che, benché avesse inoltrato tempestivamente e ritualmente le controdeduzioni al reclamo presentato dalla società Vittoria Roma 1908, queste non siano state minimamente prese in considerazione in quanto delle stesse non si fa alcun cenno nella decisione impugnata. In via ulteriormente subordinata lamenta il vizio di motivazione in quanto il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a riportare pedissequamente il ricorso della società Vittoria Roma 1908, asserendo di averne verificato la fondatezza a seguito delle dovute verifiche, senza specificare minimamente quale attività di verifica sia stata effettivamente compiuta.

Lamenta altresì, quale vizio di forma il fatto che il reclamo di primo grado sia stato malamente indirizzato ad una inesistente Commissione Disciplinare, mentre andava indirizzato al Giudice Sportivo e quindi il reclamo doveva considerarsi irricevibile. In via ulteriormente gradata lamenta la carenza di legittimazione attiva della società Vittoria Roma 1908 a presentare il reclamo in

quanto la gara irregolare sarebbe stata quella del 20-1-2019 ASD Bravetta – Tormarancio ove i calciatori avrebbero dovuto scontare la sanzione, poiché le motivazioni della decisione pubblicata nel solo dispositivo l'11-1-2019, sono state pubblicate nel comunicato 250 del 18-1-2019.

Nel merito, infine, sostiene che la gara del 25-11-2018 Tormarancio – Vittoria Roma 1908 non debba considerarsi annullata, in quanto le decisioni del Giudice Sportivo sono state riformate solo limitatamente alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 mentre sono state confermate nel resto, tanto che i calciatori squalificati Daniele Di Cuffa e Luca Santini hanno scontato la squalifica derivata dalle espulsioni loro comminate, così come hanno avuto valore le ammonizioni comminate ad altri calciatori.

La validità delle sanzioni disciplinari comminate dimostrerebbe, a parere della reclamante, che la gara in questione non deve considerarsi annullata, diversamente opinando la società si vedrebbe comminate sanzioni in 31 gare non in 30 con palese disparità rispetto alle altre squadre.

Il reclamo è infondato e va respinto.

La prima censura relativa ad una presunta incompatibilità del Giudice Sportivo per aver già giudicato la prima gara poi annullata con decisione della Corte d'Appello, è palesemente infondata se solo si pensi che il Giudice Sportivo giudica normalmente sia la gara di andata che quella di ritorno tra le medesime squadre, così come giudica eventuali gare ripetute per i più svariati motivi.

Il regolamento di disciplina non prevede in alcun caso l'incompatibilità del Giudice che ha già giudicato la medesima società, il medesimo tesserato o la stessa partita, diversamente opinando dovrebbe essere destinato per ciascun campionato, per ciascuna gara e per ciascuna stagione un Giudice diverso, soluzione palesemente inapplicabile ed inattuabile.

Infondata è anche l'eccezione relativa ad una presunta violazione del principio del contraddittorio in quanto non vi è alcuna norma che imponga al Giudice Sportivo di dar conto degli scritti difensivi inoltrati dalle parti, purché la decisione non sia affetta da carenza assoluta di motivazione.

Parimenti infondata è anche l'eccezione di carenza di motivazione in quanto la decisione del Giudice è ampiamente motivata poiché riporta le doglianze della reclamante ritenendole pienamente fondate in quanto corrispondenti all'effettivo utilizzo dei calciatori in questione nelle gare richiamate; è appunto questa la verifica che il Giudice ha compiuto e cioè ha acquisito le liste ed i referti di tutte le gare richiamate per verificare se i calciatori in questione vi avessero effettivamente preso parte, omettendo quindi di scontare la residua giornata di squalifica.

Di nessun pregio è anche l'eccezione relativa al destinatario del reclamo di primo grado; per il principio della salvezza degli atti gli Organi di Giustizia Sportiva vengono propriamente investiti secondo la loro competenza dei gravami indirizzati dalle società sportive indipendentemente dall'Organo che risulti destinatario dell'atto; organo che spesso viene riportato dalle reclamanti con dizioni incomplete, errate o non più adottate senza che ciò determini l'inammissibilità del ricorso.

Nel merito infine il reclamo è infondato; innanzitutto erra la reclamante quando ritiene che le squalifiche comminate ad un tesserato limitino i loro effetti alle gare nelle quali debbono essere scontate, indipendentemente dal fatto che il tesserato si astenga dal parteciparvi effettivamente. La squalifica deve essere scontata ed il tesserato che squalificato venga inserito nella distinta di gara non sconta la squalifica che conserva i suoi effetti per le gare seguenti sino a quando il tesserato non venga inserito nella distinta di una gara.

In tal senso basta guardare al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 22 CGS che dispongono che il calciatore squalificato non sconta la squalifica se inserito nella distinta di gara e che le gare da considerare per l'espiazione della sanzione della squalifica sono solo quelle che hanno conseguito un risultato valido per la classifica.

Nel caso di specie, quindi, i calciatori avrebbero dovuto fermarsi nella gara immediatamente successiva all'11-1-2019, in quanto contrariamente a quanto deduce la reclamante le decisioni contenute nel dispositivo sono immediatamente esecutive, poiché tale decisione, nel disporre la ripetizione della gara, ha fatto perdere alla stessa il requisito di idoneità per l'espiazione della

sanzione che è appunto quello che la gara deve conseguire un effetto sulla classifica del campionato, cosa che non è per una gara che venga ripetuta. I calciatori poi non hanno scontato la squalifica in quanto sono stati inseriti nelle distinte delle gare del 13-20 e 27 gennaio, risultando ancora in corso di squalifica nella gara del 30-1-2019 che è quella di cui si controverte. La posizione dei calciatori in questione è quindi da considerare irregolare e la decisione impugnata, adottata su base esclusivamente documentale ed in linea con la lettera del codice di giustizia, non merita alcuna censura e va confermata con l'incameramento della tassa reclamo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. AMATORI VALLEMAIO AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GALASSO DIEGO PER 2 GARE E STATI EDOARDO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.38 DEL 7/03/2019

(Gara: CENTRO FORMAZIONE LAZIO – AMATORI VALLEMAIO del 2/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale disponeva la ripetizione della gara in epigrafe. Riteneva il Giudice di prime cure che il direttore di gara, a seguito di una rissa scoppiata sul terreno di gioco e poi propagatasi sulle tribune, dopo che gli animi si erano placati aveva decretato immotivatamente la sospensione della gara benché mancasse solo un minuto del tempo di recupero, senza mettere in atto alcun tentativo per portarla a termine.

Il Giudice aveva inoltre comminato alla società Amatori Vallemaio l'ammenda di € 50,00 e la squalifica dei calciatori Stati Edoardo, per una gara, e Galasso Diego, per due gare, oltre a comminare sanzioni a carico della società Centro Formazione Lazio e di tesserati della stessa società che qui non interessano non essendo oggetto del gravame.

Avverso tale decisione reclama la società Amatori Vallemaio sottolineando nel suo ricorso che al termine del tempo di recupero, fissato in quattro minuti, mancava un solo minuto e che il risultato della gara la vedeva prevalere per 2 a 1.

Aggiunge la reclamante che la gara non ha avuto regolare svolgimento per esclusiva responsabilità della società di casa Centro Formazione Lazio i cui tesserati nei concitati minuti del finale di gara si erano lasciati andare ad una serie di gravi minacce nei confronti del direttore di gara che aveva soprasseduto alla loro espulsione in quanto le condizioni obiettive non consentivano di adottare i provvedimenti in condizioni di sicurezza.

In effetti vi era stata dapprima una rissa tra i calciatori delle due squadre, durante la quale sia l'allenatore che il dirigente della squadra di casa avevano minacciato il direttore di gara, così come tre calciatori della stessa squadra, rissa che si era poi trasferita sulle tribune dove gli spettatori di casa aggredivano quelli della reclamante causando l'intervento dei calciatori locali che si portavano sulle tribune per sedare la rissa, in alcuni casi, o per fomentarla, in altri. Conclude quindi per l'annullamento della decisione impugnata e la comminatoria a carico della società Centro Formazione Lazio della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3

Va preliminarmente rilevato come il reclamo avverso l'ammenda di € 50,00 e le squalifiche dei calciatori Stati e Galasso sia inammissibile in quanto le sanzioni impugnite sono inferiori al minimo reclamabile, secondo quanto disposto dall'articolo 45 comma 3 del CGS.

Il reclamo avverso la decisione di disporre la ripetizione della gara è invece fondato. In effetti dalla lettura del referto di gara si può rilevare come durante gli occorsi ed, in particolare, durante la rissa che aveva coinvolto calciatori di entrambe le squadre, l'allenatore della società ospitante rivolto ai suoi calciatori e verso l'arbitro lo apostrofava con frasi irrispettose e poi auspicava una violenta aggressione a suo carico, al 42' del secondo tempo, dopo l'espulsione per frase gravemente irrispettosa, il calciatore D'Agostino Luca, inveiva con gravi minacce e con fare intimidatorio contro il direttore di gara costringendolo ad indietreggiare per quasi metà campo, veniva trattenuto a stento dai compagni di squadra e durante la rissa accesi poco dopo tornava sul terreno di gioco ed iniziava nuovamente a minacciare l'arbitro con fare intimidatorio sino a quando non veniva definitivamente allontanato; durante la rissa poi l'arbitro veniva pesantemente intimidito e minacciato dai calciatori n. 16 Del Duca Ennio e n. 14 Della Posta Gian Maria e soprassedeva dal mostrargli il cartellino rosso e di notificare l'espulsione al dirigente accompagnatore od al capitano per preservare la propria incolumità.

La decisione del direttore di gara di soprassedere dal notificare le espulsioni che avrebbe dovuto comminare appare assolutamente motivata dal clima di gravissima tensione, sfociata in plurimi episodi di violenza in campo e sugli spalti, che si era creato e tale fatto ha inevitabilmente inficiato il regolare svolgimento della gara.

La responsabilità va ascritta alla società Centro Formazione Lazio a cui appartenevano i tesserati in questione e la conseguenza non può che essere quella di comminare alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione all'ammenda di euro 50,00 ed alle squalifica a carico dei calciatori GALASSO Diego e STATI Edoardo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il ricorso, in relazione alla decisione della ripetizione della gara, annullando la stessa e, per l'effetto, comminando la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società A.S.D. CENTRO FORMAZIONE LAZIO per 0 – 3.

La tassa ricorso va restituita.

Publicato in Roma il 29 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli